

C

Allegato	
Rep. n.	13.716
Raccolta n.	11.578

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Mostrascambio Gambettola OdV", Organizzazione di Volontariato, è costituita tra coloro che volontariamente, gratuitamente e periodicamente si impegnano per il raggiungimento dello scopo sociale. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'associazione Mostrascambio Gambettola OdV ha sede legale in Gambettola (FC) in Via Don Minzoni nr. 3/B ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Gambettola.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'associazione Mostrascambio Gambettola OdV è un'associazione autonoma dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale.

c.4 L'Associazione, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), NON fa parte di alcuna Rete Associativa Nazionale (RAN).

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'associazione Mostrascambio Gambettola OdV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza finalità di lucro.

c.2 L'associazione ha lo scopo di valorizzare le realtà sociali, culturali ed economiche del territorio. Collabora da anni con il Comune di Gambettola (FC) nella preparazione e nella gestione di eventi, come la "Mostrascambio di auto e moto d'epoca e cose del passato", il "Zir de Bosch", il "Motogp de Bosch" e l'organizzazione afferente il passaggio della "Millemiglia". Tutte manifestazioni aventi lo scopo di valorizzare le componenti economiche operanti nel territorio comunale e promuovere all'esterno l'immagine del comune di Gambettola.

c.3 L'associazione, in armonia con i fini istituzionali propri, si assume l'impegno di promuovere adeguatamente le singole iniziative e di curarne l'organizzazione.

In particolare, la "Mostrascambio di auto e moto d'epoca e cose del passato":

- a) cura la commercializzazione delle manifestazioni proposte, assegna gli spazi agli ambulanti, indica le tariffe di accesso, incassa direttamente dagli espositori. Si precisa che il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi espositivi viene determinato dalla Giunta Comunale di Gambettola, in accordo con il Direttivo dell'associazione. I dettagli sono regolamentati da una convenzione quadriennale tra il comune di Gambettola (fondatore e promotore dell'evento) ed l'associazione Mostrascambio Gambettola OdV (gestore dell'iniziativa).
- b) versa al Comune la somma corrispondente alle vigenti tariffe per la tassa di occupazione suolo ed area pubblica, come disciplinato dal relativo regolamento;
- c) provvede all'allestimento degli spazi espositivi, si fa carico del montaggio e smontaggio di tutti gli allestimenti;
- d) individua, contatta e seleziona gli espositori e gli ambulanti in base agli spazi disponibili e alle leggi che disciplinano il commercio su aree pubbliche;
- e) cura il rapporto con gli sponsor e la collocazione della pubblicità sui

- materiali da inserire nel programma ufficiale;
- f) promuove lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso le altre iniziative come nel "Zir de Bosch", nella "Motogp de Bosc" e nel il passaggio della "Millemiglia", iniziative che incontrano crescente successo, anche oltre i confini comunali;
 - g) favorisce l'incremento della propria base associativa;
 - h) Svolge ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART. 3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'associazione Mostrascambio Gambettola OdV - coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento alla - promozione del territorio - educazione e formazione dei volontari - beneficenza - interventi e servizi sociali.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione dell'evento, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore dello scambio e del riuso dei materiali di una volta;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione su riviste e materiali multimediali;
- f) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati.

L'associazione Mostrascambio Gambettola OdV, per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, pur non aderendo ad alcuna Rete Associativa Nazionale, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, si conforma a quanto stabilito dall'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'associazione Mostrascambio Gambettola OdV chiunque volesse partecipare alla vita associativa e svolgere il proprio servizio in maniera non retribuita. Il socio verrà ammesso a farne parte, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, su presentazione di altro socio e di apposita domanda di adesione.

c.2 Il numero dei soci è illimitato.

c.3 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere

temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.4 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.5 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni;

b) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni.

c.4 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.5 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette, da subito, il socio dall'associazione Mostrascambio Gambettola OdV.

ART. 6 – ORGANI

c.1 Sono organi dell'associazione Mostrascambio Gambettola OdV:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) l'Addetto contabile e di bilancio;

e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.4 Ciascun associato può rappresentare, con delega, un solo associato.

c.5 L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da

almeno un decimo dei soci, dall'Addetto contabile e di bilancio o dall'Organo di controllo.

c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante raccomandata a/r, anche a mano, nonché posta elettronica ordinaria, da recapitarsi almeno otto giorni prima della seduta.

c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega in deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017. Si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.12 Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell'Organo di Controllo e l'Addetto contabile e di bilancio.

c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.14 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a)** l'approvazione del bilancio consuntivo sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b)** la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
- c)** l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- d)** la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e)** la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio nonché dell'Organo di controllo;
- i)** ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a)** l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- b)** lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c)** la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in beneficenza.

c.3 Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili al Consiglio Direttivo.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

c.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, l'Addetto contabile di bilancio (che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario) i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

c.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 5 dell'art. 7 e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti, l'Addetto contabile e di bilancio ovvero lo richieda l'Organo di controllo.

c.5 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo WhatsApp, fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.6 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.8 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma precedente, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 10.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente ovvero all'Ufficio di Presidenza.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'associazione Mostrascambio Gambettola OdV, ne ha la rappresentanza legale ed

ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo gratuito, di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.

ART. 11 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L'Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L'Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L'Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L'Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per quattro anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS,

esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.5 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'associazione Mostrascambio Gambettola OdV, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a)** il reddito del patrimonio;
- b)** i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c)** i contributi di organismi internazionali;
- d)** le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e)** ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'associazione Mostrascambio Gambettola OdV.

c.3 Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di marzo dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella

stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.4 Eventuale avanzo di gestione maturato dopo ogni esercizio finanziario, in base alla convenzione stipulata con il comune di Gambettola, verrà diviso equamente in parti uguali tra l'associazione ed il Comune.

c.5 Dopo l'approvazione in Assemblea, il rendiconto di cassa o il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

a) Il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

c.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART. 17 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e per l'Organo di controllo, esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e l'Addetto contabile e di bilancio sono rieleggibili.

c.4 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

ART. 18 - ESTINZIONE O SCIoglimento

c.1 Lo scioglimento dell'associazione Mostrascambio Gambettola OdV può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in beneficenza, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento di enti simili, nonché delle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro

personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la
vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata
abrogazione di tutte le disposizioni pre-esistenti.

F.to Canducci Claudio

" VINCENZO MINICHINI NOTAIO

[illegible]